



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE N. 25/2020

Oggetto: Emergenza sanitaria epidemiologica da Covid -19. Disciplina per la permanenza e la fruizione della spiagge libere sul territorio comunale.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- **con deliberazione** del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 veniva dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agente virale trasmissibile denominato Covid-19;
- **con Decreto Legge** n. 6 del 23.02.2020 "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*" venivano individuate le misure urgenti da attuare per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 sul territorio nazionale;
- **con D.P.C.M.** del 23.02.2020 "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*" - venivano definite le modalità di intervento per le specifiche realtà territoriali;
- **in data** 04.03.2020 veniva pubblicato sulla G.U. n. 55 il D.P.C.M. del 04.03.2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*";
- **in data 08.03.2020**, atteso il propagarsi dell'emergenza sanitaria, veniva pubblicato sulla G.U. n.59 il D.P.C.M. del 08.03.2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del d. l. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*";
- **in data 09.03.2020**, atteso l'aggravamento dell'emergenza sanitaria in atto, veniva pubblicato sulla G.U. n. 62 il D.P.C.M. del 09.03.2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del d. l. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*";
- l'Organizzazione Mondiale della Sanità, O.M.S., con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- **in data 22.03.2020**, atteso l'aggravamento dell'emergenza sanitaria in atto, veniva pubblicato sulla G.U. n. 76 del 22.03.2020, il D.P.C.M. del 22.03.2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del d. l. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

- **in data 17/03/2020** veniva emanato il Decreto Legge n.18 relativo a *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*;
- **in data 25.03.2020** veniva emanato il Decreto Legge n.19 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*" – pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25.03.2020;
- **in data 10 aprile 2020** veniva emanato il D.P.C.M. che prorogava le misure restrittive, vigenti in materia, dei precedenti DPCM., fino al 3 maggio 2020;
- **in data 17 maggio 2020** veniva emanato il D.P.C.M. che dettava nuove regole in materia di attività produttive, mobilità e stabilimenti balneari;

Considerato che:

- **a seguito** della emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agente virale trasmissibile denominato Covid-19, le spiagge presenti sul nostro territorio hanno subito delle notevoli restrizioni in merito alla loro fruizione;
- **con l'Ordinanza** n. 50 del 22/05/2020 il Presidente della Regione Campania ha emanato disposizioni precise in merito alla gestione delle spiagge libere, demandandone l'attuazione ai singoli Comuni;
- **l'Amministrazione** comunale, con deliberazione di G.C. n. 55 del 07/05/2020 aveva già deciso di regolamentare l'accesso alle spiagge incustodite del Faro di Punta Carena e di Gradola al fine di garantire il rispetto delle normative che sarebbero state emanate in materia;
- **l'Ordinanza n. 50** del 22/05/2020 ribadisce quanto già previsto da questo Comune con la deliberazione 55 del 07/05/2020 ed in particolare: "*... di individuare il massimo di capienza della spiaggia anche definendo turnazioni orarie e di prenotare gli spazi codificati, anche attraverso utilizzo di app/piattaforme on line....*", disponendo altresì che il Comune deve adottare una apposita regolamentazione;

EVIDENZIATO CHE:

- **con delibera di Giunta Comunale n. 65 del 27.05.2020 è stato deliberato:**
 - **di approvare** il disciplinare per la fruizione delle spiagge libere nella fase dell'emergenza Covid-19, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
 - **di incaricare** il Responsabile del Settore 4 – Uffici Tecnici, di provvedere in merito alla apposizione del perimetro degli asciugamani, alla distanza minima di un metro gli uni dall'altro, anche prevedendo zone in cui non deve essere rispettato il distanziamento interpersonale, citato in premessa;
 - **di dare atto** che tale disciplina sarà oggetto di Ordinanza Sindacale;



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

VISTI:

- **l'articolo 32** della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- **l'art. 50** comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: *"5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.[...]"*

DATO ATTO che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo e riservandosi ogni altro eventuale successivo provvedimento, anche all'esito della verifica dei risultati conseguiti a seguito dell'attuazione della presente ordinanza;

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale comunale e non incide sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

ORDINA

1. **Per tutti** i motivi esposti in premessa, con decorrenza dal 10 giugno 2020 e sino al termine del periodo di emergenza sanitaria epidemiologica COVID - 19, è fatto obbligo a tutte le persone che frequentano e stazionano sulle spiagge libere del Faro di Punta Carena e di Gradola in località Grotta Azzurra di rispettare rigorosamente quanto previsto e stabilito nel disciplinare approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27.05.2020 e che, così come modificato, si allega alla presente ordinanza.
2. **Di stabilire** che i trasgressori della presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del d.l. n. 19 del 25/03/2020 con l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 3.000,00.

Avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Comandante dei Vigili Urbani e alle forze dell'ordine presenti sul territorio affinché ne curino la doverosa attuazione, e sarà pubblicato all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Anacapri

Il presente provvedimento è altresì comunicato:

Al C.O.C. anche per l'informativa alla popolazione

Al Commissariato P.S. Capri

Alla Tenenza Guardia di Finanza di Capri

Al Comando Stazione dei Carabinieri di Anacapri

Al Comune di Capri

All'Ufficio circondariale marittimo

Alla Regione Campania

Alla Unità di crisi regionale

Al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl competente

Anacapri, li 08 giugno 2020

Il Sindaco
f.to dr. Alessandro Scoppa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa



COMUNE DI ANACAPRI

DISCIPLINARE PER LA PERMANENZA E LA FRUIZIONE DELLE SPIAGGE LIBERE NELLA FASE DELL'EMERGENZA COVID-19

Articolo 1 – premessa.

Il presente Disciplinare viene adottato in esecuzione della Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 50 del 22/05/2020 e della deliberazione di G.C. n. 65 del 27/05/2020, allo scopo di regolamentare l'accesso alle spiagge libere del territorio del Comune di Anacapri, durante il periodo di vigenza delle restrizioni imposte a causa dell'epidemia da covid-19. Vista la ridotta dimensione delle spiagge presenti sul territorio comunale, si rende necessario, al fine di garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in questo periodo emergenziale, contingentare gli spazi e la fruizione degli stessi.

Articolo 2 – individuazione delle spiagge libere

E' assoggettato alle disposizioni del presente Disciplinare per la permanenza e la fruizione delle spiagge libere del Faro di Punta Carena e di Gradola. Le suddette spiagge sono situate in territorio roccioso, in pendenza e, pertanto, non è possibile installare ombrelloni, lettini e sedie a sdraio, ma è utilizzabile solo con proprie asciugamani.

Articolo 3 – informativa all'utenza

Nei punti di accesso alle spiagge è affisso un cartello in diverse lingue contenenti le indicazioni sui comportamenti da tenere, in particolare il distanziamento di almeno un metro, il divieto di assembramento e che le spiagge sono incustodite.

Articolo 4 – contingentamento degli spazi

Al fine del contingentamento degli spazi, verrà indicato sul suolo il perimetro di ogni allestimento (asciugamano) così da individuare il numero dei posti disponibili e un corridoio di accesso al mare. Per l'accesso alle spiagge vengono individuate le seguenti tre fasce orarie:

Faro di Punta Carena:

Prima fascia	dalle ore 09,15 alle ore 12,15;
Seconda fascia	dalle ore 12,30 alle ore 15,30;
Terza fascia	dalle ore 15,45 alle ore 18,45;

Gradola

Prima fascia	dalle ore 08,45 alle ore 11,45;
Seconda fascia	dalle ore 12,00 alle ore 15,00;
Terza fascia	dalle ore 15,15 alle ore 18,15;

Le suddette fasce sono indicative e potranno subire modifiche.

Ciascun utente può accedere alle spiagge, giornalmente per una sola fascia oraria e per un massimo di due volte a settimana, non consecutive, indipendentemente dalle spiagge prescelte, salvo gli ospiti, così come definiti nell'articolo successivo.

Nel mese di giugno, in via sperimentale, l'accesso alle spiagge è consentito a giorni alterni.

Nel mese di settembre, ai residenti del Comune di Anacapri, l'accesso alle spiagge è consentito per tre giorni alla settimana, non consecutivi.



COMUNE DI ANACAPRI

Articolo 5 – prenotazione

L'accesso alle spiagge è consentito previa prenotazione.

La prenotazione va fatta sul portale messo a disposizione del Comune, previa registrazione.

Sul portale viene messo a disposizione il grafico delle spiagge con la visualizzazione dei posti.

Ciascun utente può prenotare per un numero massimo di cinque persone.

I bambini che compiono 6 anni nel corso dell'anno 2020, andranno al mare con i genitori e quindi non verranno conteggiati;

I ragazzi che compiono 16 anni nel corso dell'anno 2020 potranno prenotare in autonomia;

Le prenotazioni settimanali saranno aperte dal sabato della settimana precedente.

La prenotazione può essere annullata entro le ore 17,00 del giorno precedente.

In caso di mancato utilizzo dello spazio prenotato per due volte in un mese, verrà inibita la possibilità di prenotazione per una intera settimana.

L'utente per effettuare la prenotazione deve seguire le fasi previste dal programma e, in particolare:

- dati anagrafici delle persone da prenotare;
- la scelta della spiaggia (Faro di Punta Carena o Gradola);
- la scelta degli spazi da occupare, dichiarando l'eventuale deroga all'obbligo del distanziamento sociale;
- la scelta della fascia oraria;
- dati anagrafici dell'eventuale ospite (ospite è colui che può occupare lo spazio intermedio tra due posti consecutivi tra persone non obbligate al distanziamento sociale); si precisa che l'ospite non è soggetto ad alcun limite di accesso alle spiagge.

Per i soggetti diversamente abili che ne faranno richiesta, a seguito di istruttoria dei servizi sociali, verrà rilasciata apposita password con la quale potranno prenotare solo nella prima fascia oraria e solo alla spiaggia del Faro, anche tutti i giorni. Il richiedente potrà avere un accompagnatore, le cui generalità saranno indicate all'atto dell'accesso alle spiagge, all'addetto alla sorveglianza. Le prenotazioni devono essere effettuate esclusivamente il venerdì, per la settimana successiva. La prenotazione giornaliera dovrà essere annullata entro le ore 20,00 del giorno precedente, qualora non usufruibile. La reiterata inadempienza può dar luogo alla revoca della password.

Articolo 6 – controlli e sorveglianza

All'ingresso delle spiagge l'addetto alla sorveglianza verificherà le generalità dell'utente e l'avvenuta prenotazione del posto.

Qualora ci fossero posti disponibili, la prenotazione potrà essere fatta direttamente dall'addetto alla sorveglianza, fermo restando i limiti di cui all'articolo 4.

La sorveglianza è garantita anche da un sistema di videosorveglianza.

Articolo 7 – disposizioni varie

Gli Utenti devono occupare SEMPRE le proprie postazioni in maniera ordinata e nel rispetto delle postazioni vicine. Le prenotazioni sono nominative, pertanto non è consentito l'uso a terzi seppure parenti e/o amici.

Gli utenti non possono sostare vicino ad altre postazioni, ad una distanza inferiore a un metro.



COMUNE DI ANACAPRI

È consentito portare e consumare piccoli pasti sulla propria postazione a condizione che questo non arrechi disturbo agli altri. La postazione va lasciata libera da ogni cosa quando viene lasciata.

Al fine di prevenire possibili danni derivanti da un uso improprio e/o da dispersione di contenitori in vetro e lattine che, in caso di frantumazione, potrebbero costituire fonte di pericolo e allo scopo di tutelare gli aspetti connessi all'ordine, alla sicurezza ed alla pubblica incolumità, è sempre vietato asportare al di fuori della propria postazione ogni tipo di bevanda contenuta in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, nonché abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in contenitori di vetro e lattine;

Al fine di prevenire eventuali incidenti e/o danni, gli Utenti sono invitati a segnalare qualsiasi anomalia riscontrata all'addetto alla sorveglianza.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per incidenti e/o danni a persone, e/o cose che dovessero verificarsi sulle spiagge libere.

Qualora vi siano esigenze o condizioni particolari, andranno comunicate all'addetto al ricevimento.

Sulle spiagge è vietato:

- utilizzare un linguaggio volgare ed un comportamento irrispettoso;
- abbigliarsi in modo improprio e/o indecoroso e/o che mostri nudità, arrecando disturbo agli altri od offesa al pudore;
- circolare indossando caschi;
- consumare cibi e bevande in modo scomposto, creando disturbo alla quiete e/o al decoro delle spiagge;
- correre ed accedere con pattini, monopattini, skateboard, segway, hoverboard e simili;
- abbandonare rifiuti, anche in mare, se non negli appositi contenitori;
- portare in spiaggia apparecchi di diffusione sonora, tenere alto il volume di cellulari / smartphone e simili, produrre schiamazzi, cantare e suonare;
- sollecitare elemosine / donazioni e porre in essere forme di accattonaggio;
- lasciare incustoditi beni personali nella propria postazione. Gli utenti sono quindi sempre responsabili e l'Amministrazione non risponde per il danneggiamento, deterioramento, sottrazione o smarrimento di oggetti verificatisi sulle spiagge;
- introdurre ed utilizzare proprie attrezzature / arredi o giochi voluminosi, se non in presenza di un particolare stato di necessità (lattanti, diversamente abili, ecc.);
- praticare qualsiasi tipo di attività che possa costituire pericolo e/o disturbo per persone e cose;
- introdurre animali in spiaggia
- esercitare attività commerciali, pubblicitarie, promozionali e ludiche, sportive, ricreative, terziarie, religiose, politiche, ecc., distribuendo, affiggendo o esponendo materiale di qualsiasi tipo e/o con mezzi di diffusione sonora;
- occupare il demanio marittimo con attrezzature di ogni genere, natanti ed imbarcazioni;
- accendere fuochi, falò e simili, usare fiamme libere, usare fornelli ad energia elettrica e detenere legna carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire per l'accensione di fuochi;
- accendere polveri combustibili e materiale pirotecnico e d'artificio, esplodere petardi, mortaletti, razzi ed artifici similari, fatta eccezione per i titolari di apposita licenza di



COMUNE DI ANACAPRI

T.U.L.P.S., previa acquisizione delle relative autorizzazioni di Legge inerenti manifestazioni pirotecniche.